

## **Legge federale che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità**

del 5 ottobre 1984

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1981 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

1. La legge federale dell'8 dicembre 1905 <sup>2)</sup> sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo è modificata come segue:

*Art. 10*

*Abrogato*

2. La legge federale del 18 dicembre 1970 <sup>3)</sup> sulle epidemie è modificata come segue:

*Art. 32 cpv. 1*

*Abrogato*

3. La legge federale del 13 giugno 1928 <sup>4)</sup> per la lotta contro la tubercolosi è modificata come segue:

*Art. 14*

La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d'importanza nazionale, di profilassi, diagnosi e controllo della tubercolosi. I sussidi ascendono al massimo al 25 per cento delle spese provate e riconosciute.

<sup>1)</sup> FF 1981 III 677

<sup>2)</sup> RS 817.0

<sup>3)</sup> RS 818.101

<sup>4)</sup> RS 818.102

4. La legge federale del 22 giugno 1962 <sup>1)</sup> concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche è modificata come segue:

*Art. 2, titolo marginale e cpv. 3*

Campo d'applicazione

<sup>3</sup> La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d'importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.

*Art. 3, titolo marginale*

Definizione

*Art. 4*

Ammontare dei sussidi

I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:

- a. al 25-50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;
- b. al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.

*Art. 5*

*Abrogato*

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent'anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev'essere parzialmente restituito.

*Art. 10 cpv. 2*

*Abrogato*

## II

I sussidi per la costituzione e l'impianto di nuovi laboratori sono concessi secondo il diritto previgente se la domanda è stata presentata prima dell'en-

<sup>1)</sup> RS 818.21

trata in vigore della presente legge e i lavori di costruzione cominciano, il più tardi, due anni e mezzo dopo detta entrata in vigore.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La modificazione della legge federale dell'8 dicembre 1905 <sup>1)</sup> sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo (n. I/1) decade se il decreto federale del 5 ottobre 1984 <sup>2)</sup> che abolisce l'obbligo della Confederazione di versare sussidi in materia di sanità è respinto dal popolo e dai Cantoni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984

Il presidente: Debétaz

La segretaria: Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984

Il presidente: Gautier

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 19 marzo 1985 <sup>3)</sup>

Termine di referendum: 17 giugno 1985

<sup>1)</sup> RS 817.0

<sup>2)</sup> FF 1984 III 12

<sup>3)</sup> FF 1985 I 605

## Legge federale che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità del 5 ottobre 1984

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1985
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.03.1985
Date	
Data	
Seite	605-607
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 723

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.